



Comune di PIANENGO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N.	<u>2</u>	Prot. n°
Codice Ente	<u>10775 6 PIANENGO</u>	
Codice materia	_____	

Adunanza del	<u>26.01.2023</u>
Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il	_____

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ⁽¹⁾ straordinaria di ⁽²⁾ prima convocazione - seduta ⁽³⁾ pubblica
(1) Ordinaria o Straordinaria (2) Prima o Seconda (3) Pubblica o segreta

Oggetto: STRALCIO PARZIALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON ADESIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 227 E 228 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N°197 (LEGGE DI BILANCIO 2023)

L'anno duemila VENTITRE addì ventisei

del mese di gennaio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Sindaco: BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO
Consiglieri: 1) ASSANDRI CLAUDIA
2) PREMOLI ROBERTO
3) GANINI GRETA
4) NICHETTI SANTO
5) GATTI STEFANO
6) MARIANI STEFANO
7) SERENA ANDREA
8) INVERNIZZI MASSIMO
9) BOSELLI CHIARA
10) PILONI MARTINA

Presenti/ Assenti	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
TOTALI	9 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 29 dicembre 2022, n°197 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025*” (c.d. *Legge di Bilancio 2023*), definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio parziale dei crediti che le Amministrazioni dello Stato hanno iscritto a ruolo tra l’anno 2000 e l’anno 2015;
- le disposizioni comprese nei commi 222 – 229 dell’articolo 1 della summenzionata normativa, disciplinano l’annullamento automatico dei debiti, fino a mille euro, e, in particolare, il comma 222 così dispone: “*Sono automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitali, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali*”;

Tenuto conto, in particolare, che:

- le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che “*relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n°602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute*”;
- le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che “*le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n°689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n°602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute*”;

Accertato che le suddette misure di snellimento della riscossione appaiono immediatamente vincolanti per le Amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, mentre le Autonomie Locali sono chiamate a valutare discrezionalmente la convenienza e l’interesse pubblico all’adesione. Infatti, il comma 229, articolo 1, della medesima legge recita quanto segue: «*Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali*»;

Considerato che:

- per esplicita ammissione del legislatore, l'adesione al programma in oggetto espone la singola Amministrazione territoriale al rischio di chiudere l'esercizio finanziario con un disavanzo, ovvero di aggravare un eventuale disavanzo già esistente, solo parzialmente compensabile con la facoltà concessa dal comma 252 dell'art. 1 della L. n°197/2022 (*“Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°183 del 2 agosto 2021”*);
- il Comune di Pianengo è chiamato a valutare in tempi ristretti la convenienza e l'interesse pubblico della comunità amministrata in ordine all'adesione al suddetto programma di definizione agevolata, attraverso una comparazione tra l'interesse alla tutela dei propri crediti da acquisire alla finanza comunale e la rinuncia ad una serie di crediti nei confronti di debitori che non hanno provveduto al pagamento per ragioni sconosciute;
- il giudizio comparativo *de quo* non può prescindere da un confronto con i valori costituzionali che devono presiedere al funzionamento di un'Amministrazione locale e, tra questi, la tutela dell'equilibrio di bilancio codificata all'art. 81 della Carta costituzionale, riformato dalla legge costituzionale n°1 del 20 aprile 2012, nonché dall'art. 97 novellato della Carta costituzionale, che così recita: ***“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”***;
- a prescindere da una quantificazione dello stock di crediti in sofferenza, la comunità di Pianengo ha interesse alla riscossione integrale dei medesimi a causa della loro funzione di finanziare il bilancio comunale nel suo complesso, compreso il sistema locale di *welfare* attualmente in grado – se finanziato adeguatamente – di offrire un aiuto sociale anche a quei debitori che non siano stati oggettivamente in grado di onorare i loro debiti con la Pubblica Amministrazione;

Ritenuto, per tutto quanto sopra espresso, di **NON ADERIRE** al programma di definizione agevolata prevista dai summenzionati commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n°197 (*Legge di Bilancio 2023*) per quanto riguarda i crediti iscritti a ruolo dal Comune di Pianengo, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma;

Preso atto che nel frattempo l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ente subentrato in linea di continuità ai precedenti Agenti della riscossione Esatri S.p.a. ed Equitalia Nord S.p.a., ha già provveduto ad istituire la casella di Posta Elettronica Certificata **comma229@pec.agenziariscossione.gov.it** al fine di raccogliere le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato che intendono non aderire al programma in parola;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli Enti Locali in materia di entrate, anche tributarie;

Visti gli artt. 53, 81 e 97 della Costituzione della Repubblica;

Visto il D.Lgs. n°267/2000;

Acquisito il parere del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n°267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n°267/2000;

Con voti favorevoli n°9, espressi in forma palese per alzata di mano da n°9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) Di assumere la decisione di **NON ADERIRE** al programma di definizione agevolata prevista dai summenzionati commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n°197 (*Legge di Bilancio 2023*) per quanto riguarda i crediti iscritti a ruolo dal Comune di Pianengo, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma;
- 3) Di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'Agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n°201, la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n°360;

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione, avente come risultato la seguente votazione:

Con voti favorevoli n°9, espressi in forma palese per alzata di mano da n°9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n°267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Barbaglio Ernesto Roberto

Il Segretario Comunale

F.to Alesio Dr. Massimiliano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL'ORGANO REGIONALE
DI CONTROLLO

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico) viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì 27.01.2023

F.to Alesio Dr. Massimiliano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì 27.01.2023

F.to Alesio Dr. Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì

.....
